



NICOLA DI STASO
NOTAIO IN FERRARA

Repertorio n.1788

Raccolta n.1208

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DI ASSOCIAZIONE
MODIFICA DI STATUTO - TERZO SETTORE
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventi il giorno nove del mese di novembre
09.11.2020

alle ore diciassette e minuti trenta;

in Ferrara, nel mio studio in Corso della Giovecca n. 59, io avv. Nicola Di Staso, Notaio con residenza in Ferrara, iscritto nel ruolo dei notai presso il Collegio Notarile del Distretto di Ferrara, con il presente verbale che sono stato invitato a redigere stante che il Presidente dell'Assemblea, gli amministratori, gli associati, presenti in proprio e per delega, sono collegati in conferenza audio e video da Ferrara presso la sede legale della Associazione di cui infra sita in via Brasavola n. 19 presso la Casa Betania, come consentito dall'art. 73 c. 4 d.l. 18/2020, aderendo alla richiesta fattami dal medesimo Presidente dell'Assemblea nonché Presidente del Consiglio Direttivo della Associazione non riconosciuta denominata "AMICI DELLA CARITAS FERRARA-COMACCHIO ONLUS" con sede legale in Ferrara via Brasavola n. 19, codice fiscale 93080120384 costituitasi con scrittura privata in data 7 febbraio 2011 registrata presso l'Agenzia delle Entrate di Ferrara il 24 febbraio 2011 n. 1852 serie 3, signor FALAGUASTA PAOLO, nato a Este il 15 ottobre 1974, domiciliato presso la sede della detta Associazione, attesto che, con le modalità ulteriormente meglio specificate infra, si svolge in data odierna, e in seconda convocazione essendo andata deserta la prima come dichiara il Presidente, l'assemblea in seduta straordinaria degli Associati della Associazione sopra generalizzata, riunitasi ove indicato, con le peculiarità di cui infra, al fine di discutere e decidere sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Modifica dello statuto in adeguamento alla nuova normativa e disciplina prevista dal D.LGS. 117/2017 - Codice del Terzo Settore e ai fini dell'ottenimento del riconoscimento della personalità giuridica e conseguente adozione di un nuovo testo di statuto;

2. varie ed eventuali.

Io Notaio, aderendo alla richiesta fattami, do atto di quanto segue.

Ai sensi dell'art. 8 dello Statuto, assume la Presidenza dell'Assemblea il medesimo signor Falaguasta Paolo, nella sua qualità di Presidente del Comitato Direttivo, il quale, previo accertamento della identità e legittimazione dei presenti, constata e fa constare quanto segue:

- l'Assemblea in seduta straordinaria è stata convocata nelle forme e nei termini previsti dall'art. 11 dello Statuto e precisamente mediante affissione dell'avviso presso la sede

REGISTRATO A

FERRARA

IL 10 novembre 2020

N. 6317 Serie 1T

€ Esente

sociale nonché mediante consegna a mano a ciascun associato con prova dell'avvenuta consegna costituita dalla firma di ricevuta rilasciata dagli stessi;

- in considerazione della attuale situazione di criticità legata all'epidemia Covid-19, sulla base dei criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati dalla compagine sociale, il Presidente e gli associati, salvo quanto in contrario specificato, risultano riuniti presso la già indicata sede legale dell'Associazione, ossia nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, mentre io Notaio seguo i lavori assembleari dal mio studio sito in Ferrara Corso Giovecca n. 59 a mezzo di collegamento audio/video assicurato dal servizio Skype con collegamento dall'account "caritasferraraecomacchio@gmail.com" dell'associazione all'account mio personale "Studio Notarile Nicola Di Staso";

- il collegamento consente a me Notaio, quale segretario verbalizzante limitatamente ai fini della verbalizzazione di percepire lo sviluppo della adunanza, di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione e agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

- sono presenti in proprio o per deleghe, rilasciate nel rispetto dello statuto e conservate agli atti della società, tutti gli associati, non essendo assente alcun associato, come emerge dalla documentazione agli atti della società e, dunque, risulta integrato il quorum costitutivo di cui all'art. 12 dello Statuto;

- per l'organo amministrativo sono presenti presso i locali ove si tiene l'assemblea:

* il signor Falaguasta Paolo, quale Presidente del Consiglio Direttivo, il signor Luciani Michele nato a Larino il 20 settembre 1973 quale Vice Presidente del Consiglio Direttivo il quale, però, risulta collegato dalla sua abitazione sita in Argenta (account Skype "michele_luciani@outlook.it"), i consiglieri, signori: Ortolan Angelica nata a Rovigo il 28 luglio 1983, Florio Giuseppina, nata a Vasto il 4 agosto 1991, Hunina Anastasiia, nata nella Federazione Russa nella città di Murmansk il giorno 4 maggio 1982;

- non vi è alcun organo di controllo;

DICHIARA

che l'Assemblea, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto, regolarmente convocata, è validamente costituita per discutere e deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno.

Passando alla trattazione del primo argomento all'ordine del giorno, il Presidente espone le ragioni che rendono opportune le modifiche proposte, volte a rendere compatibile lo statuto con le disposizioni in materia di terzo settore, di cui al d.lgs. 117/2017 e al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. Precisa, in particolare, che, a seguito della predetta riforma, la categoria della ONLUS verrà eliminata in

favore della categoria delle Associazioni di Promozione Sociale di cui agli artt. 35 e ss. del d.lgs. 117/17 e che lo statuto sarà conforme pure a dette norme. In tal modo, pur dovendo l'Associazione ancora procedere con gli adempimenti presso i registri regionali competenti, si vuole predisporre uno statuto conforme alla vigente normativa di cui al d.lgs. 117/2017, con particolare riferimento alla denominazione che conterrà l'acronimo "A.P.S.". In tal modo, la denominazione sarà la seguente: "AMICI DELLA CARITAS DI FERRARA - COMACCHIO APS".

A questo punto, il Presidente illustra il nuovo testo dello statuto e prega me Notaio di leggerne il testo composto di n. 18 (diciotto) articoli.

Terminata la lettura dell'articolato, il Presidente ha inoltre chiarito, in relazione al patrimonio e alla sua valutazione, che lo stesso è superiore al patrimonio minimo richiesto per legge per il riconoscimento della personalità giuridica che si intende far conseguire alla associazione. Il Presidente dichiara inoltre che in occasione della iscrizione nel RUNTS occorrerà dotare l'associazione dell'organo di controllo previsto per legge, laddove dovessero essere superati i parametri normativi per la relativa nomina.

Dichiara, inoltre, il Presidente che, nelle more dell'implementazione delle norme governative in tema di RUNTS, è opportuno che l'Associazione ottenga il riconoscimento da parte della regione Emilia Romagna, mediante deposito dello statuto nel competente Registro regionale. Chiede, quindi, che l'assemblea fornisca al Presidente i poteri per espletare detta formalità, nonché quella dell'iscrizione nel RUNTS.

Quindi il Presidente invita l'Assemblea a deliberare.

Indi egli accerta e dichiara che l'Assemblea, con voto espresso mediante alzata di mano, che ha prodotto il seguente risultato:

- favorevoli: tutti i soci all'unanimità, contrari: nessuno, astenuti: nessuno;

e, quindi, essendo raggiunta la maggioranza prevista dall'art. 9 dello Statuto sociale;

DELIBERA

1) di approvare il nuovo testo dello statuto sociale nella versione illustrata dal Presidente e da me Notaio letta, con la specificazione che l'associazione assumerà la denominazione "AMICI DELLA CARITAS DI FERRARA - COMACCHIO APS" al momento dell'iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, nonché nel registro regionale. Il Presidente consegna, quindi, a me Notaio copia del predetto Statuto composto di n. 18 (diciotto) articoli, affinché io Notaio lo alleggi al presente atto. Io Notaio aderendo alla richiesta fattami allego lo statuto sotto la lettera "A";

2) di conferire al Presidente, quale legale rappresentante dell'Associazione, ogni potere occorrente per dare esecuzione

ne alle assunte delibere e di apportare ogni opportuna modifica al fine della iscrizione prima presso il Registro delle Persone Giuridiche presso la regione Emilia Romagna al cui espletamento viene delegato con attribuzione di ogni potere, unitamente alla eventuale ulteriore documentazione richiesta dallo stesso Registro, quindi presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore diciotto e minuti cinquanta.

Il Presidente dichiara che l'associazione non è titolare di alcun diritto reale su immobili o mobili registrati.

Le spese del presente atto, sue tutte dipendenti e conseguenti, si convengono a carico della Associazione.

Il presente atto è esente da imposta di registro, in quanto volto ad adeguare lo statuto alle norme di cui al d.lgs. 117/17 (art. 82 c. 3 d.lgs. 117) ed è altresì esente da imposta di bollo, ai sensi dell'art. 82 c. 5 d.lgs. 117/17.

Io Notaio ho ricevuto il presente atto scritto da me notaio mediante supporto elettronico e in parte completato a mano da me notaio su due fogli per sette pagine intere e parte della ottava pagina. Esso è sottoscritto a norma di legge solo da me Notaio, alle ore diciannove e minuti zero.

F.to Nicola Di Staso - notaio - sigillo

ALLEGATO "A" AL REP. N.1788/1208

STATUTO

dell'Associazione di Promozione Sociale

"AMICI DELLA CARITAS DI FERRARA - COMACCHIO APS"

Art. 1 - Costituzione, denominazione e sede

E' costituita, ai sensi del Codice Civile, della Legge nazionale 6 giugno 2016 n. 106 e del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, così come modificato dal D.Lgs. 3 agosto 2018 n. 105, una Associazione sotto forma di Associazione di Promozione sociale denominata "AMICI DELLA CARITAS DI FERRARA - COMACCHIO APS", con sede in Ferrara, operante senza fini di lucro.

L'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera dell'assemblea ordinaria.

La durata dell'associazione è illimitata.

Art. 2 - Scopi e attività

L'associazione persegue finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, di cui alle lettere sotto riportate, così come modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 3 agosto 2018 n. 105, prevalentemente a favore degli associati e di terzi avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati. Ai sensi dell'art. 5 del codice del terzo settore l'Associazione svolge attività di inter-

resse generale nei seguenti settori:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;

q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di

acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

2) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

In particolare, per la realizzazione dello scopo prefisso e nell'intento di realizzare interessi a valenza collettiva, l'Associazione si propone di svolgere le seguenti attività:

- Attività di assistenza e aiuto a persone che si trovino in situazione di estrema povertà e/o in stato di bisogno, in sinergia con la Caritas Diocesana di Ferrara-Comacchio, quali la gestione delle mense per i poveri;

- Interventi di assistenza diretta e di sostegno alla persona che si trovi a vario titolo in situazioni di difficoltà e di disagio sia fisico che psicologico, sociale, di violenza e di emarginazione quali: interventi di accoglienza, di ospitalità e di sostegno legale o sanitario a profughi, immigrati e vittime della guerra; assistenza educativa a minori anche appartenenti a gruppi in difficoltà, assistenza e accoglienza alle donne ai bambini vittime della violenza; assistenza diretta a persone colpite da calamità naturali o provocate dall'uomo; assistenza, accoglienza, inserimento o re-inserimento sociale, integrazione rivolte a minori, adulti, persone affette da dipendenze, disabili, anziani, persone che versano in situazioni di estrema povertà, persone senza fissa dimora, migranti, stranieri e comunitari, detenuti o persone soggette a misure alternative alla detenzione, persone a vario titolo svantaggiate o persone bisognose di intervento sociale, anche attraverso la gestione di strutture residenziali, semi-residenziali, diurne, mense per i poveri, centri di recupero, laboratori, centri e iniziative di formazione e avviamento al lavoro, centri di lavoro anche in ambito produttivo-servizi o agricolo, centri di ascolto, attività di assistenza domiciliare, percorsi di aiuto o sostegno psicologico, offerta di beni e servizi di prima necessità, la gestione di centri e attività sportive per la promozione del benessere della persona e l'attuazione di progettualità anche innovative, in tali ambiti;

- ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali.

L'associazione potrà svolgere ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali.

Le attività di cui al comma precedente, o quelle ad esse direttamente connesse, sono rivolte agli associati ed a terzi, e sono svolte in modo continuativo e prevalentemente tramite

le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. In caso di necessità, è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati, nei limiti previsti dalla normativa vigente. La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

L'associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di interesse generale ma ad esse strumentali, nonché attività di raccolta fondi secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di enti del terzo settore.

Art. 3 - Patrimonio e risorse economiche

Il patrimonio dell'associazione - comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate - è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Il patrimonio minimo dell'associazione, ai fini del riconoscimento della personalità giuridica, è pari ad almeno euro 25.000,000 (venticinquemila virgola zero zero).

L'associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

- 1) quote e contributi degli associati;
- 2) eredità, donazione e legati;
- 3) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate programmi realizzati nell'ambito dei fini statutarî;
- 4) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- 5) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- 6) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, volte in maniera ausiliaria o sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- 7) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- 8) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento (per es. feste, sottoscrizioni anche a premi);
- 9) ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.lgs. 117/2017.

Il fondo comune, costituito - a titolo esemplificativo e non esaustivo - da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'associazione, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento, ai sensi della normativa vigente in materia di terzo settore.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto utili e avan-

zi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Gli avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

L'esercizio finanziario dell'associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° di gennaio ed il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio l'organo di Amministrazione redige il bilancio consuntivo o rendiconto e lo sottopone all'approvazione dell'assemblea dei soci entro 4 (quattro) mesi.

Copia del bilancio consuntivo verrà messo a disposizione di tutti gli associati assieme alla convocazione dell'Assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione.

I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Art. 4 - Membri dell'Associazione

All'associazione possono aderire senza alcun tipo di discriminazione tutti i soggetti che decidono di perseguire lo scopo dell'associazione e di sottostare al suo statuto.

I soci hanno stessi diritti e stessi doveri: eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire i fini di promozione sociale che l'associazione si propone.

Possano essere soci sia persone fisiche sia persone giuridiche private senza scopo di lucro o economico.

Il numero degli aderenti è illimitato. Sono membri dell'associazione i soci fondatori e tutte le persone fisiche, che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'associazione.

L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

Art. 5 - Criteri di ammissione ed esclusione dei soci

L'ammissione a socio, deliberata dall'organo di Amministrazione, è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati in cui si esplicita l'impegno ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

L'organo di Amministrazione cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa.

L'eventuale reiezione della domanda deve essere sempre motivata e comunicata in forma scritta; l'aspirante associato non ammesso ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento alla prima assemblea degli associati che sarà convocata.

In caso di domande di ammissione come associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'e-

sercente la responsabilità genitoriale.

In caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l'adesione.

La qualità di socio si perde:

- per decesso;
- per recesso;
- per decadenza causa mancato versamento della quota associativa per due anni consecutivi, oppure trascorsi tre mesi dal sollecito;

- per esclusione:

a) per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;

b) per persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione.

L'esclusione dei soci è deliberata dall'organo di Amministrazione. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Sull'esclusione l'associato ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento alla prima assemblea dei soci che sarà convocata. Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea il provvedimento si intende sospeso. L'esclusione diventa operante dalla annotazione sul libro soci a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dall'organo di Amministrazione.

Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione. L'organo di Amministrazione ne prende atto nella sua prima riunione utile.

Il recesso o l'esclusione del socio vengono annotati da parte dell'organo di Amministrazione sul libro degli associati.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

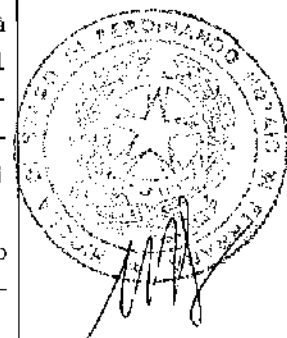
Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Art. 6 - Diritti e doveri dei soci

I soci hanno diritto a:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'associazione;
- godere, se maggiorenne, dell'elettorato attivo e passivo; nel caso di persone giuridiche o Enti il diritto ad accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatarî;
- prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione ossia dei libri sociali, presso la sede dell'associazione alla presenza di almeno un componente dell'organo di Amministrazione, facendone richiesta scritta anche per via telematica allo stesso Organo di Amministrazione il quale risponderà entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta.

I soci sono obbligati a:



- osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'associazione;
- versare la quota associativa di cui al precedente articolo;
- contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari secondo gli indirizzi degli organi direttivi.

Art. 7 - Volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'organo di Amministrazione, sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 8 - Organi dell'associazione

Sono Organi dell'associazione:

- l'assemblea dei soci;
- l'organo di Amministrazione;
- il Presidente;
- il Revisore Unico dei Conti o Collegio dei Revisori (organo facoltativo o nominato in caso di superamento dei limiti di legge);
- l'organo di Controllo (organo facoltativo o nominato in caso di superamento dei limiti di legge).

L'elezione degli Organi dell'associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Le cariche associative vengono ricoperte a titolo gratuito. Ai titolari delle cariche possono essere rimborsate le spese sostenute a causa del loro incarico.

Art. 9 - L'assemblea

L'assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo dell'associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l'organo sovrano dell'associa-

zione e all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede l'organo di Amministrazione.

Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati maggiorenni in regola con il versamento della quota associativa dell'anno in corso e iscritti a libro soci da almeno tre mesi. Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di 3 (tre) deleghe.

L'assemblea viene convocata dal Presidente dell'organo di Amministrazione almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno tre membri dell'organo di Amministrazione o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'organo di Amministrazione o, in sua assenza, dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi da altro membro del Consiglio direttivo eletto dai presenti.

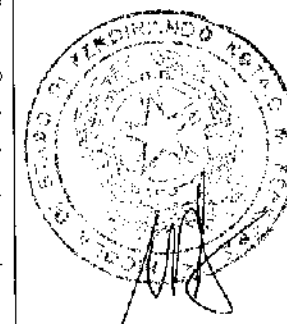
Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto in forma cartacea e/o informatica da recapitarsi almeno 8 (otto) giorni prima della data della riunione.

L'assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci. In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati, trascorsi almeno 30 (trenta) minuti dall'orario di convocazione.

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti.

L'assemblea ordinaria:

- nomina i componenti dell'organo di Amministrazione;
- approva il bilancio o rendiconto relativamente ad ogni esercizio entro il 30 (trenta) aprile dell'anno successivo o, qualora particolari esigenze lo richiedessero, entro il 30 (trenta) giugno;
- stabilisce l'entità della quota associativa annuale;
- elegge eventualmente l'organo di controllo e/o il Revisore legale dei conti su propria facoltà o al superamento dei limiti di legge e adotta eventuale azione di revoca di tale Organo;
- si esprime sull'esclusione dei soci dall'associazione qualora il socio escluso ne faccia ricorso;
- si esprime sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati qualora l'aspirante socio non ammesso ne faccia ricorso;
- delibera su tutto quanto viene ad essa demandato a norma di Statuto o proposto dall'organo di Amministrazione;
- fissa le linee di indirizzo dell'attività annuale;
- destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali.



L'assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sulla trasformazione, fusione o scissione e sullo scioglimento dell'Associazione.

Per modificare lo statuto occorrono in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno degli associati, in seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il quorum costitutivo, è possibile indire una terza convocazione, a distanza di almeno 15 (quindici) giorni dalla seconda convocazione, nella quale la deliberazione in merito a modifiche statutarie sarà valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati purché adottata all'unanimità. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti dell'organo di Amministrazione non hanno diritto di voto.

Le riunioni dell'Assemblea dei soci si possono svolgere anche per audio-conferenza, video-conferenza o altri idonei mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire adeguatamente la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di votare; verificandosi tali presupposti la riunione si considera tenuta nel luogo, tra quelli indicati nell'avviso di convocazione in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi, se nominato, il segretario o il Notaio, onde consentire la redazione e la sottoscrizione del verbale.

Art. 10 - L'organo di Amministrazione

L'organo di Amministrazione, denominato anche Consiglio Direttivo, è formato da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a sette, eletti dall'assemblea dei soci. I membri dell'organo di Amministrazione rimangono in carica per tre anni e sono rieleggibili. Possono fare parte dell'organo di Amministrazione esclusivamente gli associati.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti l'organo di Amministrazione decada dall'incarico, l'organo Amministrativo può provvedere alla sua sostituzione, nominando il primo tra i non eletti o altro socio qualora non vi sia graduatoria, salvo ratifica da parte dell'assemblea degli associati immediatamente successiva, che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Organo.

Nel caso in cui oltre la metà dei membri dell'organo di Amministrazione decada, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Organo di Amministrazione.

L'organo di Amministrazione:

- nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente ed

eventualmente un Segretario;

- cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;
- predisporre bilancio o rendiconto;
- delibera sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli associati;
- delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;

- provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'assemblea dei soci.

L'organo di Amministrazione è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano di età.

L'organo di Amministrazione è convocato con comunicazione scritta da spedirsi anche per e-mail almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione. In difetto di tale formalità, il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri.

Di regola è convocato ogni qualvolta il Presidente o in sua vece il Vice-presidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne facciano richiesta.

Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Nel caso in cui l'organo di Amministrazione sia composto da solo tre componenti, esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti.

I verbali di ogni adunanza, redatti in forma scritta a cura del Segretario o da chi ha svolto le funzioni da segretario (nel caso non venga nominato preventivamente) e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti, fatta eccezione per gli atti per i quali il Segretario è il notaio.

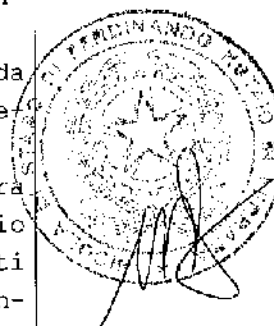
Le adunanze e le decisioni del Consiglio Direttivo possono svolgersi ed essere assunte anche per audio-conferenza o video conferenza o altri idonei mezzi di telecomunicazione, nonché mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, alle condizioni, garanzie e modalità come compatibili, già disciplinate in tema di Assemblea.

Art. 11 - Il Presidente

Il Presidente, nominato dall'organo di Amministrazione, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'assemblea dei soci, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo, le presiede e coordina l'attività dell'associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente, anch'esso nominato dall'organo di Am-



ministrazione. In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 (trenta) giorni l'organo di Amministrazione per l'elezione del nuovo Presidente.

Art. 12 - Il Revisore Unico dei Conti

Il Revisore legale dei conti è nominato dall'assemblea su sua facoltà o al superamento dei limiti e con le funzioni previsti dalla legge, è organo monocratico, dura in carica tre esercizi.

Art. 13 - Organo di Controllo

È nominato dall'assemblea su propria facoltà o nei casi previsti dal D.Lgs 117/2017 un organo di controllo.

L'organo di Controllo, se nominato:

- Vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- Vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- Esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro;
- Esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- Attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle norme di legge. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Può essere organo monocratico e collegiale su decisione dell'assemblea. Qualora sia composto da revisori legali iscritti all'apposito registro effettua anche la revisione legale dei conti di cui all'art. 31 del d.lgs 117/2017.

Art. 14 - Clausola compromissoria

Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra i soci, oppure tra gli organi e i soci, deve essere devoluta alla procedura di conciliazione che verrà avviata da un amichevole conciliatore, il quale opererà secondo i principi di indipendenza, imparzialità e neutralità, senza formalità di procedura entro 60 (sessanta) giorni dalla nomina.

Il conciliatore è nominato di comune accordo tra le parti contendenti e, in difetto di accordo entro trenta giorni, dal Presidente del Tribunale di Ferrara.

La determinazione raggiunta con l'ausilio del conciliatore avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti.

Art. 15 - Assicurazione dei volontari

I volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortuni, e per la responsabilità ci-

vile verso i terzi ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Art. 16 - Scioglimento

Lo scioglimento dell'associazione deve essere deliberato dall'assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore, secondo quanto previsto dal D.Lgs 117/2017.

Art. 17 - Rinvio

Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al Codice Civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.

Art. 18 - Norme transitorie

Le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l'istituzione e l'operatività del RUNTS, ovvero l'adozione di successivi provvedimenti normativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente il medesimo Registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore.

Le clausole statutarie incompatibili o in contrasto con la disciplina del Codice del Terzo Settore debbono intendersi cessate nella loro efficacia a decorrere dall'entrata in vigore del RUNTS.

F.to Nicola Di Staso - notaio - sigillo.

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE CHE SI RILASCI
A "AMICI DELLA CARITAS FERRARA-COMACCHIO ONLUS" PER USO FISCALE.
FERRARA, IL 10 NOVEMBRE 2020**

